



12476 / 12

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 15/12/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVERIO FELICE MANNINO

- Presidente - SENTENZA
N. 2757/2011

Dott. ALFREDO TERESI

- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 21309/2011

Dott. ELISABETTA ROSI

- Rel. Consigliere -

Dott. SANTI GAZZARA

- Consigliere -

Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) GULINO GIUSEPPE N. IL 08/12/1963

avverso la sentenza n. 149/2009 TRIBUNALE di NICOSIA, del
18/01/2011

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2011 la relazione fatta dal

Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Francesco X. Le corallo*

che ha concluso per *l'assoluzione*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv. *Giulio Camparo de la coelaso*

per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Nicosia, con sentenza del 18 gennaio 2011, ha condannato Gulino Giuseppe per il reato di cui all'art. 256, c. 1 D.lgs n. 152 del 2006, per avere, nella qualità di legale rappresentante della O.M.G. srl, effettuato attività di smaltimento di rifiuti allo stato liquido, rappresentati dalle acque di lavaggio con soluzione di soda caustica e dalle acque di risciacquo, attraverso lo stoccaggio all'interno di una vasca interrata di cemento armato e pertinente all'insediamento industriale, senza alcuna autorizzazione od iscrizione, accertato il 26 giugno 2007.

2. L'imputato, assistito dal proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione, per i seguenti motivi: 1) Violazione ed errata applicazione dell'art. 256 D.lgs n. 152 del 2006, in quanto la miscela di acqua e soda che veniva adoperata nel ciclo produttivo e riutilizzata fino ad esaurimento dell'efficacia della stessa sarebbe stata impropriamente qualificata quale refluo di lavaggio in stoccaggio provvisorio; nonostante fosse stato verificato che la vasca non aveva collegamento con la rete fognaria, né poteva consentire il contatto con l'ambiente di quanto in essa contenuto; 2) Violazione ed errata applicazione dell'art. 157 c.p. in quanto avendo la società interrotto la propria attività produttiva in data 4 aprile 2005, il reato, anche se a carattere permanente, doveva ritenersi comunque consumato in tale momento, per cui risulterebbe estinto per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto al primo motivo, la qualificazione data ai reflui utilizzati per il lavaggio dei cassonetti prodotti dalla società quali rifiuti liquidi risulta corretta; la giurisprudenza di legittimità, infatti, ha evidenziato che integra il reato di deposito incontrollato di rifiuti allo stato liquido proprio lo stoccaggio in apposite vasche di raccolta, delle acque reflue provenienti dal lavaggio delle strutture e delle attrezzature di un'impresa per omesso rispetto del prescritto termine periodico per il loro smaltimento, in quanto sono escluse dal novero dei rifiuti solo le acque di scarico (ovvero quelle acque che vengono immesse direttamente nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria), tanto che il reato non può essere escluso neppure in presenza di un'autorizzazione allo scarico dei predetti reflui nella rete fognaria, in quanto è l'attività di stoccaggio stessa che attribuisce alle acque reflue suddette la natura di rifiuti allo stato liquido (in tal senso, Sez. 3, n. 44290 del 7/11/2007, dep. 28/11/2007, Cacio, Rv. 238075 ed anche Sez. 3, n. 35138 del 18/6/2009, dep. 10/9/2009, Bastone, Rv. 244783).

2. Risulta del pari manifestamente infondata l'eccezione di intervenuta prescrizione del reato, in quanto l'attività di stoccaggio dei rifiuti liquidi non

poteva certo dirsi cessata solo perché era cessata l'attività produttiva da parte della OMG. L'imputato aveva infatti comunque l'obbligo di provvedere allo smaltimento di tali reflui nel rispetto delle procedure di legge, ed invece, come evidenziato dai giudici di merito, il teste verbalizzante aveva riferito che in data 16 settembre 2006, in sede di accesso allo stabilimento, i rifiuti liquidi erano ancora contenuti nella vasca, con superamento dei limiti temporali e quantitativi di giacenza previsti dall'art. 183 lett. m) del citato d.lgs n. 152 (secondo quanto accertato nel giudizio la società non aveva mai provveduto dal 2003 a smaltire tale tipologia di rifiuti). Di conseguenza risulta evidente la permanenza della condotta illecita di stoccaggio e pur volendo considerare la data dell'accertamento, per il principio del *favor rei*, quale *tempus commissi delicti*, il reato non è prescritto, in quanto oltre al termine (lungo) di cinque anni, devono essere computati i numerosi periodi di sospensione disposti nel dibattimento (per un totale di mesi otto e giorni venti), per cui il reato non era prescritto affatto prima della sentenza di primo grado qui impugnata, né il decorso della prescrizione risulta intervenuto successivamente (ed in ogni caso l'inammissibilità del ricorso impedirebbe il formarsi di un valido rapporto processuale e precluderebbe ogni possibilità sia di far valere, sia di rilevare di ufficio, l'estinzione del reato per una prescrizione eventualmente intervenuta nelle more del presente giudizio, come affermato da giurisprudenza consolidata, cfr, per tutte, SSUU n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, Rv. 231164).

Pertanto il ricorso è inammissibile e a tale pronuncia consegue, in forza del disposto di cui all'art. 616 c.p.p., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro in favore della Cassa delle ammende.


P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2011.


Il consigliere estensore

Elisabetta Rosi



Il Presidente

Saverio Felice Mannino



DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL

- 3 APR 2012



IL CANCELLIERE
Luana Mariani

